

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1372}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPARINI

Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione

Presentata il 18 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende abrogare le norme che impongono il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione, nonché della relativa tassa di concessione governativa. La normativa vigente, emanata nel lontano 1938 (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni), con l'approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni nel 1936 (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), includeva il servizio radiotelevisivo nei servizi di esclusiva competenza dello Stato. Dimensione ribadita nel successivo testo unico in materia postale del 1973 (decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156). La Corte costituzionale con sentenza n. 225

del 1974 dichiarava l'incostituzionalità del vigente regime di monopolio pubblico.

Il legislatore, con l'articolo 15 della legge n. 103 del 1975, individuava nel canone di abbonamento una delle fonti per realizzare un'efficiente ed economica gestione dei servizi di diffusione dei programmi radiofonici e televisivi. I fatti contraddicono tale previsione in quanto il canone si è confermato come strumento distorsivo del mercato e motore di inefficienze e diseconomie senza precedenti.

La presente proposta di legge trae ulteriore forza e legittimazione dall'esito di quesiti referendari riguardanti il servizio pubblico che palesavano la volontà di eliminare una grave anomalia nel mercato delle telecomunicazioni obbligando la RAI-Radiotelevisione italiana Spa a con-

frontarsi con le regole del mercato e della corretta gestione aziendale.

In tale quadro segnaliamo un ulteriore elemento distorsivo del mercato, ovvero l'articolo 42 della legge n. 448 del 1998, che concede al concessionario pubblico un minore onere di 120 miliardi di lire nella corresponsione del canone di concessione. Non vi è alcuna ragione perché nell'ordinamento sopravviva una norma palesemente incompatibile con le direttive dell'Unione europea sulle agevolazioni per le emittenti televisive ed in palese contrasto con i principi della concorrenza.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, prevede l'abolizione del

canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione nonché della relativa tassa di concessione governativa inerente al libretto di iscrizione alle radio-diffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive. Il comma 2 abroga gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Con l'articolo 2 della proposta di legge si intende abrogare l'articolo 42 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone una diminuzione dell'onere per la concessione pubblica pari a 120 miliardi di lire.

L'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono aboliti.

2. Gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogati.

ART. 2.

1. L'articolo 42 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010100